



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11828 del 2022, proposto da

Associazione Culturale Opificio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele De Angelis, Antonella Fellini, Oscar Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p. t., costituito in giudizio alla odierna camera di consiglio;

***nei confronti***

Adriana Borriello Dance Research, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, n. 413 del 23 giugno 2022, con il quale la ricorrente è risultata tra i non ammessi ai contributi FUS per il triennio 2022-2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame dei motivi di ricorso, appare meritevole di positivo apprezzamento la censura (sollevata con il secondo mezzo) con cui sono dedotti vizi di manifesta illegittimità in relazione ai punteggi assegnati per i fenomeni “*Tipologia e/o adeguatezza degli spazi utilizzati per il perfezionamento*”, “*Target allievi: numero di professionisti (iscritti all’INPS gestione ex ENPALS)*”, “*Risultati: numero di allievi inseriti nelle attività produttive e/o di terzi*” e “*Risultati: numero e diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi*”, trattandosi di elementi suscettibili di valutazione oggettiva, assumendo rilevanza “*l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo*” (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 14.11.2019, n. 13049), non essendo comprensibili i motivi per cui alcuni dei richiedenti hanno ottenuto per le medesime voci un punteggio più elevato, pur avendo indicato la presenza dei medesimi fenomeni per un “quantitativo” inferiore;

Valutate favorevolmente anche le ragioni addotte a fondamento del *periculum*;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare limitatamente alla citata doglianza, disponendo, per l’effetto, che il Ministero proceda al riesame della domanda di contributo presentata dalla ricorrente con riferimento alle voci sopra

menzionate;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza di cui agli artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 ess.mm.ii., nonché per i settori dell'ambito progetti multidisciplinari e dell'ambito azioni trasversali contemplati dal Decreto del Direttore Generale del Ministero della cultura n. 413 del 23 giugno 2022;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell'ambito Danza di cui agli artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii., nonché per i settori dell'ambito progetti multidisciplinari e dell'ambito azioni trasversali contemplati dal Decreto del Direttore Generale del Ministero della cultura n. 413 del 23 giugno 2022, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del

predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina al Ministero della cultura di riesaminare la domanda della ricorrente come ivi precisato.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 12 aprile 2023.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Santoro Cayro**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**